

Il Tribunale di Roma - 2° sezione lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Margherita Leone
dott. Alessandro Nunziata
dott. Alfonsina Bellini

Presidente
Giudice rel.
Giudice

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 20-8-2015 nel procedimento cautelare per reclamo n.26464-15 RGMC, vertente

TRA

reclamante

E

reclamato

ha pronunciato la seguente ordinanza:

ritenuto che

....., dipendente dell', ha chiesto, in via cautelare, di sospendere la sua destituzione, disposta all' esito di procedimento disciplinare, riammettendolo immediatamente in servizio in attesa della pronuncia del Consiglio di disciplina; il tutto con corresponsione delle retribuzioni maturate dalla destituzione alla reintegra;

l' si è costituita resistendo alla domanda; questo Tribunale, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda;

avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il lavoratore;

l' si è costituita resistendo al reclamo;

il provvedimento di urgenza di cui all' art.700 cpc ha carattere residuale e complementare rispetto ai provvedimenti tipici, nel senso che copre un' area di tutela che questi lasciano scoperta; il rito di cui alla L.92-12 è espressamente limitato alle controversie aventi ad oggetto l' impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall' art.18 St. Lav. (art.1 comma 47°); la presente controversia non attiene all' impugnativa di licenziamento, bensì alla mancata sospensione della sanzione della destituzione dal servizio in attesa dell' intervento della decisione del Consiglio di disciplina nell' ambito di procedimento disciplinare regolato dal RD n.148-31; alla luce delle assorbenti considerazioni che precedono correttamente la parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento a norma dell' art.700 cpc;

l' art.700 cpc dispone che chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria il suo diritto, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e

OS 1

irreparabile, può chiedere, con ricorso al giudice, i provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;

per l'accoglimento della istanza occorre pertanto la presenza di due requisiti: la verosimiglianza circa la esistenza del diritto azionato ("fumus boni iuris") e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile al quale il ritardo può esporre il medesimo diritto ("periculum in mora");

la "irreparabilità" del pregiudizio va ravvisata nella irreversibilità della lesione del diritto da assoggettare a cautela e-o nella impossibilità o estrema difficoltà di determinare esattamente la misura del risarcimento, ove gli effetti pregiudizievoli persistano nel tempo; incombe sull'istante l'onere di allegare e fornire elementi sul punto (art.2697 cc);

con riguardo a quest'ultimo requisito la parte reclamante ha dedotto la propria precaria situazione economica ed un pregiudizio esistenziale ed alla salute;

quanto al primo profilo, il lavoratore non ha documentato, mediante il deposito di copia delle relative dichiarazioni fiscali o di idonea certificazione dell'Agenzia delle entrate, l'assenza di redditi personali, anche diversi da quelli di lavoro, nonché di redditi familiari di qualsiasi tipo o comunque la loro insufficienza a garantire le essenziali esigenze di vita proprie e della famiglia;

stando così le cose non è possibile valutare la situazione economica complessiva personale e familiare e l'incidenza della destituzione dal servizio su tale situazione;

va inoltre considerato il comportamento extraprocessuale del lavoratore, il quale, pur potendo immediatamente instaurare il procedimento di conciliazione ed arbitrato previsto dall'art.7 L.300-70 od impugnare direttamente la destituzione dinanzi all'autorità giudiziaria, ha richiesto la pronuncia del Consiglio di disciplina, organo non ancora operativo, con conseguente prolungamento dei tempi della definizione della controversia;

quanto al secondo profilo, il pregiudizio di tipo esistenziale, e cioè inerente al fare reddituale del lavoratore, con alterazione significativa delle sue abitudini di vita e dei suoi assetti relazionali, va dedotto e provato non facendo riferimento a mere formule generiche e standardizzate, ma fornendo elementi in ordine a specifici episodi indicativi della concreta alterazione delle abitudini di vita, oggettivamente accertabile con riferimento al caso particolare;

nessun elemento specifico, nel senso sopra delineato, viene invece fornito sul punto dal lavoratore;

020

quanto al terzo profilo, inerente al pregiudizio alla salute, non vi sono elementi per ritenere sussistente un nesso causale tra il licenziamento e la patologia allegata (nevrosi d' ansia reattiva); infatti dai certificati medici prodotti (in data 28-1-2015 e 19-3-2015) emerge una mera attestazione, del tutto generica ed apodittica, del carattere reattivo della patologia per problematiche lavorative, attestazione presumibilmente resa sulla base delle dichiarazioni del lavoratore stesso e comunque senza una specifica descrizione di seri elementi medico-scientifici, fondati su approfondita indagine clinica, in base ai quali individuare il collegamento con la situazione lavorativa;

lo stesso lavoratore, infine, evidenzia in sede di reclamo (v. ricorso pag.21) che l' insediamento del Consiglio di disciplina è ormai prossimo e dunque si profila un' imminente definizione della controversia in quella sede;

con riguardo al "fumus boni iuris" va premesso che l' art.53 RD citato regola il procedimento disciplinare, statuendo, ai fini che qui interessano, che: una volta comunicato all' interessato l' opinamento circa la punizione da infliggere (nel caso in esame, la destituzione), lo stesso ha diritto entro cinque giorni di presentare eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo (comma 8°); nel caso in cui l' agente abbia presentato le proprie giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l' agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che sulla sanzione si pronunci il Consiglio di disciplina (comma 9°); tale decisione sospende l' applicazione della sanzione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso (comma 10°);

nel caso in esame le giustificazioni di cui al comma 8° sono state presentate il 19-11-2014, come è pacifico tra le parti e come viene documentato mediante produzione della relativa nota; la copia della nota di opinamento di destituzione del 31-10-2014 prodotta in udienza nella prima fase, con attestazione di ricezione n data 17-11-2014 a firma del lavoratore, e la nota aziendale del 16-12-2014, nella quale si conferma la destituzione a norma del comma 9° (e non del comma 8°) dell' art.53 citato, depongono nel senso della tempestività della presentazione delle giustificazioni;

in senso contrario depone invece l' esplicita ammissione contenuta nel cap.5 del ricorso introduttivo del giudizio cautelare, secondo cui l' "comunicava" l' opinamento di destituzione "in data 31/10/2014"; in questo caso, infatti, la successiva presentazione delle giustificazioni il 19-11-2014 sarebbe intervenuta ben oltre il termine prescritto di cinque giorni;

il quadro contraddittorio sopra delineato non consente, nell' ambito della sommaria deliberazione consentita in questa sede, di

ritenere verosimilmente sussistente la non definitività del provvedimento disciplinare e quindi il diritto alla sua sospensione, fermo ogni ulteriore approfondimento nell' ambito dell' eventuale giudizio di merito a cognizione piena;

non sussistendo, alla luce delle considerazioni esposte, né il "periculum in mora" né il "fumus boni iuris" va confermato il provvedimento cautelare emesso tra le parti dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 2-7-2015, restando assorbite ogni ulteriore deduzione ed istanza;

le spese del reclamo, liquidate a norma del DM n.55-14 come in dispositivo anche in considerazione del valore (indeterminato) della causa, seguono la soccombenza;

P.Q.M

rigetta il reclamo;
condanna a rimborsare all' le spese del reclamo, che liquida in euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre oneri di legge.

Roma, 20-8-2015

il Giudice estensore

Leonardo Numioto

il Presidente

